

REGOLAMENTO COMUNITA' DEL PARCO

(ART. 10, COMMA 3, LEGGE N° 394/91, INTEGRATA CON LEGGE N° 426/98)

Adottato con Delibera della Comunità del Parco n. 6 del 13/10/2015

ART. 1 Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge 394/91 e ss.mm.ii., disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Comunità del Parco.

ART. 2 Natura giuridica

1. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.
2. La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Calabria, dal Presidente della Provincia di Reggio Calabria e dai Sindaci dei Comuni il cui territorio sia ricompreso nel perimetro del Parco. Dal momento della istituzione della Città Metropolitana, il Presidente della Provincia sarà sostituito dal Sindaco della Città Metropolitana.
3. Ai componenti della Comunità del Parco, in caso di cessazione del mandato per qualunque causa, ivi incluse dimissioni, decadenza o morte, subentrano di diritto i successori.
4. La Comunità del Parco, ai sensi della propria deliberazione n°8 del 21 dicembre 1999, ha la sede operativa nel Comune di Gerace.
5. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.

ART.3 Funzioni

1. La Comunità del Parco, ai sensi dell'art.9 comma 4 della legge n. 394/91, come modificato dal DPR n. 73 del 16/04/2013, designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità.
2. La designazione dei rappresentanti avviene con voto limitato a due. Qualora la designazione riguardi un numero inferiore (tre, due, uno), l'espressione del voto è limitato ad un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto al numero dei *designandi*.
3. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio:
 - a) sul Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge n°394/91 e ss.mm. e ii.;
 - b) sul Piano per il parco di cui all'art.12 della legge n°394/91 e ss.mm. e ii.;
 - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente;
 - e) sullo Statuto dell'Ente Parco.
4. I pareri sono espressi secondo le modalità previste dall'art.16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
5. La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art.14 della legge n°394/91 e ss.mm.ii. e vigila sulla sua

attuazione. In caso di assenza del predetto Piano, la Comunità potrà proporre al Consiglio Direttivo, ai fini della relativa approvazione, specifici programmi ed iniziative.

6. La Comunità del Parco adotta altresì il proprio regolamento.

7. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente.

8. La Comunità del Parco nello svolgimento delle sue funzioni può chiedere all'Ente che le vengano forniti documenti o elementi integrativi di giudizio inerenti alle questioni ad essa sottoposte.

Art. 4 Presidente e Vice Presidente

1. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente della Comunità del Parco, di norma, restano in carica cinque anni.

2. Essi decadono, comunque, qualora la Comunità che li ha eletti sia rinnovata per almeno la metà più uno dei propri componenti.

3. Decadono, altresì, qualora cessino dalla carica in virtù della quale sono presenti nella Comunità del Parco.

4. In caso di vacanza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni ad essi demandati sono svolte dal componente della Comunità più anziano di età.

5. Almeno 1/4 dei componenti dell'assemblea può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione viene discussa entro 30 giorni dalla sua presentazione e per avere efficacia deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti l'assemblea.

Art. 5 Elezione e funzioni del Presidente

1. La Comunità del Parco procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti la Comunità.

2. Qualora la prima votazione risulti infruttuosa, si procede ad una seconda in cui è sufficiente la maggioranza dei voti presenti.

3. Se all'adunanza non partecipa il numero di componenti prescritto dal I comma del presente articolo, si procede ad una seconda convocazione nella quale è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti della Comunità del Parco e la maggioranza dei voti dei presenti.

4. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati.

5. Il Presidente rappresenta la Comunità del Parco, convoca le sedute dell'assemblea fissandone il luogo di svolgimento, la data e l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle delibere della Comunità, cura i rapporti con gli altri organi dell'Ente Parco, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Elezione e funzioni del Vice Presidente

1. La Comunità del Parco, successivamente all'elezione del Presidente, procede con separata votazione e con le modalità previste al precedente articolo 5 alla elezione del Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale può, altresì, convocarla in via straordinaria ed urgente quando lo ritenga opportuno. Una delle tre riunioni deve tenersi all'inizio dell'anno per elaborare ed approvare le linee programmatiche da sottoporre al Consiglio Direttivo dell'ente. Il Presidente è tenuto, inoltre, a convocarla, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Ente Parco, ovvero un terzo dei componenti la Comunità del Parco, entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Le convocazioni unitamente all'ordine del giorno devono essere inviate a mezzo PEC almeno sette giorni prima della seduta e la relativa documentazione dovrà essere messa a disposizione al momento della convocazione.
3. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere trasmesso a mezzo PEC almeno 48 ore prima della seduta.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione, che può avvenire trascorsa un'ora dalla prima convocazione.
3. In prima convocazione la seduta viene aperta appena sia presente il numero legale, pari alla metà più uno dei componenti. Decorsa almeno mezz'ora e non oltre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
5. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale. Le adunanze possono essere convocate in qualsiasi Comune facente parte del Parco.
6. Il Presidente dell'Ente Parco è invitato alle sedute e partecipa senza diritto di voto. Lo stesso può delegare a partecipare il Vice Presidente o un componente del Consiglio Direttivo.
7. Alle riunioni della Comunità può essere invitato a partecipare anche il Direttore del Parco, o altri Responsabili, i quali possono essere ascoltati su singole questioni attinenti i servizi di cui abbiano la responsabilità o per l'illustrazione del contenuto tecnico delle proposte avanzate dall'Ente Parco.

8. La Comunità del Parco non può deliberare se non interviene la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei suoi componenti, salvo i casi nei quali la legge o il presente Regolamento richiedano una presenza qualificata.
9. I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
10. E' possibile ricorrere alla delega solo in caso di motivato impedimento da parte del delegante e limitatamente alla durata dell'impedimento. Ciascun soggetto delegato potrà essere investito dei poteri rappresentativi con esclusivo riferimento ad uno – ed uno soltanto – dei soggetti impediti a prendere parte alle sedute della Comunità. Il delegato deve appartenere alla medesima amministrazione cui appartiene il delegante.
11. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, eccettuati i casi stabiliti dalla legge e quelli in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
12. Per ogni seduta della Comunità viene redatto apposito processo verbale che deve contenere in sintesi l'oggetto delle discussioni, nonché le determinazioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
13. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere letto ed approvato dalla Comunità nella seduta stessa o in quella successiva.
14. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, se non sia diversamente previsto. Le deliberazioni della Comunità, sono pubblicate all'Albo online dell'Ente Parco e trasmesse al Consiglio Direttivo.
15. Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno e rilegate in volumi. Per il rilascio di copia delle deliberazioni si applica la normativa vigente in materia.
16. Le deliberazioni vengono assunte mediante votazione per appello nominale o per alzata di mano. Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "Si" e del "No" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti.
17. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
18. Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti o quando riguardino questioni concernenti persone. In tal caso il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito dai tre componenti nominati scrutatori. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito. Qualora

sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera l'assemblea seduta stante.

19. Il Presidente assicura il regolare svolgimento delle sedute e dei lavori nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore. Al Presidente spetta inoltre regolare la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno con facoltà di invertire l'ordine di iscrizione degli argomenti anche su proposta, senza opposizione, di uno dei componenti. Le eventuali opposizioni saranno poste ai voti e decise a maggioranza. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere rinviata ad altra seduta su proposta del Presidente o di un componente approvata dalla Comunità del Parco. Per assicurare il regolare svolgimento dei lavori e dei rapporti tra i membri il Presidente ha facoltà di togliere la parola, di richiamare all'ordine i componenti e, in casi gravi, di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art. 8 Segretario e personale della Comunità del Parco

1. Le funzioni di segretario della Comunità sono svolte dal responsabile del Servizio Amministrativo e di Gestione del Personale dell'Ente Parco o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro Funzionario incaricato dal Direttore.

2. Il segretario redige il processo verbale e le deliberazioni, procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza, dà lettura dei documenti e delle proposte, cura la trascrizione e la conservazione del materiale relativo alle sedute.

3. La Comunità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale degli uffici dell'Ente Parco. Il Direttore dell'EPNA, ove lo ritenesse necessario per ragioni di natura organizzativa, può distaccare presso la sede della Comunità del Parco unità di personale presente nella dotazione organica dell'Ente.

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

DIVISIONE II
BIODIVERSITA', AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0002223/PNM del 04/02/2016
DIV II

All'Ente Parco Nazionale
dell'Aspromonte
Via Aurora
89050 Gambarie (RC)

e, p.c.: Al Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti
c/o Ente Parco

Oggetto: approvazione Regolamento Comunità del Parco

Si fa riferimento alla pec del 17 dicembre 2015 con la quale codesto Ente ha trasmesso la deliberazione n. 6 ad oggetto "Adeguamento del regolamento della Comunità del Parco" adottata dalla Comunità del Parco in data 13 novembre 2015.

Al riguardo va in primo luogo sottolineato come la stessa legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991 n. 394) riconosca alla Comunità del Parco una propria autonomia regolamentare, prevedendo (art. 10) che tale organismo "adotta il proprio regolamento", si resta pertanto in attesa di conoscere le successive determinazioni dell'Organo Consiliare la cui funzione si sostanzia:

- nella approvazione del regolamento stesso, per come adottato dalla Comunità del Parco;
- o, ancora, nel diniego di approvazione, laddove motivatamente fondato sulla presenza di disposizioni dimostratamente illegittime che precludano l'espressione di un consenso sull'intero testo regolamentare;
- ovvero, da ultimo, nella enucleazione di osservazioni – puntualmente circostanziate ed argomentate – che pongano in evidenza le disposizioni dell'adottato Regolamento suscettibili di diversa formulazione, oppure da espungere tout court.

In tale ultimo caso il Consiglio Direttivo può direttamente sottoporre alla Comunità del Parco le osservazioni dal medesimo formulate, onde sollecitare una nuova adozione del Regolamento, in un testo conformemente “emendato”.

Ciò osservato, ed avuto presente il principio di economicità dell'azione amministrativa si ritiene, in ragione della necessaria sottoposizione del testo in discorso all'attenzione di questa Amministrazione vigilante (una volta intervenuta l'approvazione dello stesso da parte dell'organo consiliare di codesto Ente) di evidenziare fin da ora alcune osservazioni sugli articoli del Regolamento adottato.

1. il comma 8 dell'art. 3 del Regolamento adottato prevede ora che *“La Comunità del Parco, nell'ambito delle proprie competenze, e attraverso reciproche consultazioni con il Consiglio Direttivo, può adottare, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio medesimo, un programma di iniziative per favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco ai sensi dell'art. 14 della L. 394/1991. La Comunità del Parco vigila sulla corretta attuazione del piano pluriennale adottato e sul corretto impiego delle risorse economiche assegnate, mediante verifiche periodiche”*.

Le funzioni della Comunità del Parco in ordine all'adozione del Piano Pluriennale Economico e Sociale nonché le procedure relative all'approvazione, durata ed aggiornamento del medesimo Piano sono a termini di legge previsti all'art. 14 legge 394/1991, e già richiamati al comma 5 dell'articolo 3 del Regolamento all'esame. Ciò posto, in assenza di tale Piano la Comunità, nella sua funzione di carattere consultivo e propositivo per l'Ente Parco, potrà proporre al Consiglio Direttivo programmi ed iniziative per la successiva eventuale approvazione da parte di detto competente Organo.

2. il comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento adottato prevede *“La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente della Comunità del Parco, di norma, restano in carica cinque anni e possono essere rieletti per una sola volta”*. Va in proposito osservato che la legge 2 dicembre 2005 n. 248, nel convertire in legge il decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (recante “misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), ha aggiunto l'art. 11-quaterdecies che, al comma 8, ha sostituito il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (sopprimendo dal testo originario di tale ultima legge il riferimento alla possibilità che i componenti degli organismi collegiali degli Enti Parco possano essere confermati per una sola volta).

In attuazione della modificazione dell'art. 9 della legge 394/1991 – come sopra introdotta – non è più consentito prevedere la confermabilità per una sola volta dei componenti degli organismi elettivi dell'Ente Parco


3. il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento adottato prevede che *“La Comunità, per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di norma degli uffici dell'Ente Parco. Il Consiglio Direttivo può distaccare presso la sede della Comunità del Parco unità di personale presente nella dotazione organica dell'Ente”*

Si osserva che la formulazione del primo punto non appare in linea con un atto regolamentare che in quanto tale deve prevedere disposizioni ben determinate. Per il

secondo punto si osserva che la gestione del personale rientra nelle competenze esclusive del Direttore e non dell'Organo di indirizzo quale è il Consiglio Direttivo.

Premesso quanto sopra, si resta in attesa di ricevere, ai sensi dell'articolo 9 della legge 394/1991, l'atto deliberativo consiliare di approvazione del Regolamento della Comunità del Parco.

Il dirigente
Dott. Antonio Maturani



Protocollo Arrivo N. 616/2016 del 05-02-2016
Copia Documento